



**FARMACIE
COMUNALI
RIUNITE**

Azienda Speciale – Via Doberdò, 9 - 42122 Reggio Emilia

Ai Comuni di
Reggio nell'Emilia
Albinea
Campogalliano
Cavriago
Montecchio
Quattro Castella
Sant'Illario d'Enza
Scandiano
Soliera
Ventasso
Villa Minozzo

Loro Sedi
trasmessa ai rispettivi indirizzi
a mezzo posta elettronica certificata

Oggetto: Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell' "*Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di Farmacie Comunali stipulato dai Comuni in indirizzo e da FCR*", **in relazione alla proposta di adesione all'Accordo formulata dal Comune di Campegine.**

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla via Doberdò 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 91018750355, partita iva 00761840354, numero REA RE - 1593, indirizzo posta elettronica certificata - PEC fcr.amministrazione@pec.it, agente in persona del Direttore e legale rappresentante Carlo Bergamini, nato a Cento FE il 05 gennaio 1967, codice fiscale BRG CRL 67A05 C469X, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda che rappresenta

dato atto che

l'Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali stipulato dai Comuni in indirizzo (nel seguito, "*Accordo*"), all'Articolo D, commi da



D.2 a D.4, dispone: "D.2. *La natura e il contenuto dell'Accordo sono idonei a consentire, in periodo successivo alla stipulazione, nel caso ciò si riveli funzionale alla gestione integrata a rete del servizio farmaceutico, l'adesione di altri Comuni al fine di estendere la gestione a rete dei servizi ad ulteriori farmacie comunali, nel perseguimento dei pubblici interessi ad esso Accordo sottesi. I Comuni, diversi dai sottoscrittori dell'Accordo, proprietari di almeno una farmacia comunale, avranno facoltà di formulare una proposta di adesione all'Accordo, da inoltrare a FCR dando conto: (i) della condivisione delle finalità e degli obiettivi individuati dall'Accordo; (ii) della possibile integrazione funzionale della farmacia comunale nella rete costituita tramite l'Accordo; (ii) dell'idoneità della integrazione funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse della totalità dei Comuni aderenti all'Accordo. FCR, ricevuta la proposta di cui al capoverso precedente, provvederà alla istruttoria e alla predisposizione di apposita Relazione mediante la quale approfondirà, dandone conto ai Comuni e al Comune di Reggio: (i) la sussistenza dell'interesse pubblico alla estensione dell'Accordo al nuovo Comune; (ii) la valutazione della prevedibile sostenibilità economico-finanziaria all'esito della adesione del nuovo Comune; (iii) il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche a seguito della estensione, una volta che la stessa sia autorizzata dal Comune di Reggio Emilia e dai Comuni. FCR trasmetterà la propria Relazione al Comune di Reggio e ai Comuni, mettendo a loro disposizione ogni dato venga reputato utile ai fini dell'istruttoria. D.3. Nel caso in cui anche uno soltanto tra i Comuni, nel corso dell'istruttoria tecnica condotta in merito alla Relazione di cui al precedente comma D.2, rilevi elementi ostativi o comunque criticità in ordine all'accoglimento della proposta di adesione, verrà attivato, su iniziativa della parte più diligente, un procedimento amministrativo, dando applicazione alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di consentire una istruttoria approfondita e adeguatamente motivata, che metta in luce i rilievi effettuati, per un confronto tra i Comuni ed un esame rispettoso dei criteri e dei principi che regolano l'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge 241/1990. D.4. 4 La proposta di adesione formulata dal nuovo Comune, corredata dalla Relazione di cui al comma D.2 e, ove ne ricorrano i presupposti, dagli esiti del procedimento di cui al comma D.3, verrà accolta esclusivamente con il consenso espresso dalla totalità dei Comuni a quel momento sottoscrittori dell'Accordo, tramite deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. In ipotesi di accoglimento della proposta, l'estensione verrà regolata tramite apposito Addendum all'Accordo";*

dato ancora atto che

in conformità a quanto previsto dal comma D.2 dell'Accordo, il Comune di Campegine, mediante atto in data 6 dicembre 2024, ha formulato proposta di "adesione all'Accordo, ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241, per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali", esponendo: "informiamo che il Comune di Campegine ha deliberato la revisione della pianta organica delle farmacie comunali, prevedendo l'istituzione di una seconda farmacia su cui il Comune ha esercitato il diritto di prelazione con deliberazione di giunta comunale n. 73 del 27 novembre 2024. Stante quanto sopra detto, riteniamo che sia di prioritario interesse



pubblico aderire all'Accordo di cui all'oggetto, per la gestione della istituenda farmacia, in quanto entrare in un sistema integrato a rete consentirà una gestione altamente qualificata e capillare, approvvigionamenti tempestivi e integrazioni tra più servizi. Per le motivazioni sopra dette, il Comune di Campegine chiede, formalmente, di aderire all'Accordo per l'integrazione a rete della gestione delle farmacie comunali";

considerato che

con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 27 novembre 2024, avente ad oggetto "*Approvazione della revisione biennale della piana organica delle Farmacie del Comune di Campegine - anno 2024 (L.R. n. 2 del 03 marzo 2016*", il Comune di Campegine ha disposto: **(i)** "*di approvare la revisione biennale della piana organica delle farmacie del Comune di Campegine per l'anno 2024 composta di n. 2 sedi farmaceutiche*"; **(ii)** "*di esercitare il diritto di prelazione sulla nuova sede, secondo il "criterio dell'alternanza" tra sedi private e pubbliche, di cui all'articolo 9 legge 2 aprile 1968 n. 475*"; **(iii)** "*di trasmettere l'atto deliberativo alla Regione Emilia Romagna, all'Azienda USL di Reggio Emilia e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia per gli atti di competenza*";

dato atto che

mediante la deliberazione n. 73 in data 27 novembre 2024 il Comune ha così motivato in ordine all'interesse pubblico all'esercizio della prelazione: "*Rilevato che l'apertura della nuova farmacia comunale risponde: - ad un bisogno di servizio pubblico, identitario rispetto all'istituzione pubblica, che intende interpretare la nuova vision delle farmacie comunali ossia non solo più luoghi di dispensazione di farmaci ma, soprattutto, luoghi di erogazione di servizi, di accoglienza, di risposta a bisogni, soprattutto delle categorie più fragili. In questa direzione va, altresì, il progetto del Comune di Campegine, condiviso con l'AUSL, di istituire nello stesso immobile, locali destinati a studi medici per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria; - ad una equa distribuzione, su tutto il territorio comunale, del servizio farmaceutico e, dunque, un agevole accesso da parte di tutti i cittadini, con particolare riferimento alle categorie più deboli; ... Rilevato, in particolare, che sia l'AUSL che l'Ordine dei farmacisti, pur esprimendo, nella fattispecie, un parere positivo alla revisione della piana organica, suggeriscono all'Amministrazione di sostituire il dispensario presente nella Frazione di Caprara con la farmacia di nuova istituzione, rimodulando i confini delle sedi farmaceutiche, in modo che la sede della farmacia di nuova istituzione possa andare a coprire l'abitato di Caprara, garantendo all'intera popolazione un'assistenza farmaceutica completa; Ritenuto, tuttavia, di confermare il progetto di revisione della piana organica ... - nella Frazione di Caprara il dispensario farmaceutico garantisce già la sufficiente copertura del servizio farmaceutico e la comoda accessibilità da parte degli utenti della Frazione; - l'apertura della nuova farmacia nella zona centrale del paese consente, a giudizio dell'Amministrazione comunale, di soddisfare, in maniera più capillare, alla distribuzione, sull'intero territorio, del*



**FARMACIE
COMUNALI
RIUNITE**

servizio e dell'assistenza farmaceutica, nonché a creare le condizioni per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria;"

considerato che

dando attuazione a quanto previsto dal comma D.2 dell'articolo D dell'Accordo, questa Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, ricevuta la proposta di adesione da parte del Comune di Campegine, ha avviato l'opportuna istruttoria, all'esito della quale è in grado, in scienza e coscienza, di rassegnare la seguente

relazione.

1. La sussistenza dell'interesse pubblico alla estensione dell'Accordo al Comune di Campegine.

Si richiamano qui le considerazioni tutte esplicitate dall'Accordo e dalla sua premessa in relazione all'interesse pubblico sotteso alla integrazione a rete delle farmacie comunali istituite nel territorio di Area Vasta. Dette considerazioni valgono, identiche, per la estensione dell'accordo alla prima farmacia comunale istituita sul territorio del Comune di Campegine, Comune finitimo ai Comuni di Sant'Ilario d'Enza, Cavriago e Reggio Emilia, le cui farmacie comunali, in uno con quelle di Montecchio Emilia e Cavriago, sono già inserite nella rete disciplinata dall'Accordo.

Si è ricordato nell'Accordo, e i medesimi argomenti valgono per la Farmacia Comunale del Comune di Campegine: *"l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico servizio farmaceutico erogato tramite le farmacie comunali trova espressione nella possibilità, ad essa gestione immanente, di programmare, gestire e integrare in modo ottimale l'assistenza sanitaria e (per quanto di competenza) sociale in un contesto che già da tempo ha acquisito valenza di area vasta o comunque sovracomunale, nel quale le farmacie comunali sono protagoniste principali e punto di caduta per azioni di ulteriore sviluppo sinergico dei servizi sanitari erogati e di interconnessione tra gli stessi, con l'obiettivo primario di perseguire i più elevati livelli nelle prestazioni in favore dei territori; ... sussiste altresì un ulteriore evidente interesse delle collettività del Comune di Reggio e dei singoli Comuni connesso alla gestione a rete del servizio farmaceutico, derivante dalla quotidiana mobilità che interessa larghe fasce delle popolazioni residenti nei diversi territori per esigenze connesse al lavoro, allo studio, alla fruizione delle offerte commerciali, consentendo la gestione a rete di attingere i medesimi standard qualitativi, in termini di prodotti e, soprattutto, di servizi, in qualsiasi area geografica ciascun cittadino si trovi, garantendo un omogeneo, elevato livello di fruizione integrata; ... l'interesse alla integrazione, funzionale e operativa, delle gestioni delle farmacie comunali di rispettiva proprietà è comune alle Parti, ... in ragione della funzione istituzionale da esse farmacie comunali rivestita quali organi del Ssr, organi tenuti, ... a perseguire, quali obiettivi prioritari, la programmazione a rete e*



l'integrazione tra assistenza sanitaria e, per quanto di competenza, assistenza sociale, in un contesto di area vasta e comunque sovracomunale".

L'esponente non ravvisa elementi idonei a porre in discussione la sussistenza di un primario interesse pubblico alla integrazione, con un'ulteriore farmacia comunale, della rete di farmacie esistente su un'area territoriale che, in tal modo, verrebbe a ricomprendere l'intera fascia pedecollinare e di prima pianura che dal Comune di Reggio Emilia si estende sino alla Valle dell'Enza.

><

2. La valutazione della prevedibile sostenibilità economico-finanziaria all'esito della adesione del Comune di Campegine.

L'istituzione della seconda farmacia sul territorio di Campegine deriva dalla applicazione del criterio demografico previsto dall'articolo 1 della legge 475/1968 (*"il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso"*), avendo raggiunto la popolazione residente il numero di 5.313 al 1 ottobre 2023. Già questo dato è sufficiente per consentire una positiva valutazione di redditività.

La definizione del perimetro in sede di elaborazione della revisione della pianta organica consente l'allocazione della farmacia in un ambito centrale dell'abitato. La scelta del Comune di mantenere il dispensario farmaceutico nella frazione di Caprara induce considerazioni ottimistiche in ordine alle valutazioni operate dalla Amministrazione in merito alla sostenibilità economica dell'insediamento. Da ultimo, ma non ultimo, il progetto, condiviso da Comune e AUSL, di affiancare, nel medesimo immobile nel quale verrà aperta la farmacia, locali destinati a studi medici (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in spazi di coworking con eventuale segreteria comunale) accresce ulteriormente la possibilità di una prognosi positiva in merito ad un insediamento idoneo a generare redditività.

Peraltro, occorre ricordare che l'Accordo è esplicito nel chiarire che *"l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico servizio farmaceutico si estrinseca altresì nella necessità che sia mantenuto l'equilibrio economico finanziario nella gestione, tale da assicurare risultati sufficienti per garantire la sopravvivenza di una articolazione del servizio sul territorio che sia estesa anche alle aree marginali caratterizzate da una non elevata presenza o da modesto transito della popolazione, equilibrio attingibile soltanto attraverso la messa a sistema delle risorse in funzione del raggiungimento di adeguati livelli dimensionali e di economie di scala"*.

La programmata sinergia tra altre strutture sanitarie e il servizio farmaceutico, consentendo una più immediata accessibilità ad una pluralità di servizi, è prevedibile sia idonea a favorire dette ragioni di sostenibilità economica

><



3. Il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche a seguito dell'estensione, una volta che la stessa sia autorizzata dal Comune di Reggio Emilia e dai Comuni.

Le disposizioni normative richiamate alla premessa (VI) e alla premessa (VII) dell'Accordo non hanno registrato variazioni sostanziali in periodo successivo alla stipula dell'Accordo, sì che, sotto questo profilo, permangono inalterati i presupposti di legittimità che hanno consentito la stipula dell'Accordo stesso.

La recente entrata in vigore del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" non incide sulle modalità di integrazione in rete delle farmacie comunali. Peraltro, l'articolo 14, sotto la rubrica "*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*", dispone che "*l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione*", modalità di gestione tra le quali è annoverata "*limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*". La disposizione non rinvia a norme specifiche di dettaglio, a differenza di ciò che accade per l'affidamento a società in house, per le quali l'articolo 14 comma 1 lettera c) dispone che possano avere luogo "*secondo le modalità previste dall'articolo 17*", ove sono posti precisi doveri di "*qualificata motivazione*", e, dunque, di motivazione rafforzata. L'assenza di un rinvio di tal fatta per quanto attiene gli affidamenti ad aziende speciali conferma l'assenza di novità limitanti rispetto al regime precedente e, probabilmente, un favor del legislatore verso l'affidamento in house ad aziende speciali in luogo dell'affidamento in house a società.

Si conferma pertanto il permanere del rispetto delle disposizioni di legge anche con riferimento alla adesione all'Accordo del Comune di Campegine.

><

4. Considerazioni conclusive.

All'esito della attività istruttoria, questa Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite ritiene di poter dare conto ai Comuni e al Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'Accordo, delle seguenti circostanze:

4.1 sussiste interesse pubblico di rango prioritario alla estensione dell'Accordo al Comune di Campegine, titolare e proprietario di una farmacia comunale, sulla base: (i) della Pianta Organica, approvata, in sede di Revisione biennale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 27 novembre 2024, nelle more della approvazione della conclusione del procedimento di revisione



**FARMACIE
COMUNALI
RIUNITE**

delle Piante Organiche delle farmacie dei Comuni da parte della Regione Emilia Romagna; **(ii)** dell'efficacia dell'esercizio della prelazione

- 4.2** le valutazioni condotte portano ad affermare, con certezza, che l'equilibrio economico-finanziario sotteso all'Accordo non subirà alterazioni negative all'esito della adesione del Comune di Campegine;
- 4.3** permane il pieno rispetto delle disposizioni di legge anche in relazione alla e a seguito della adesione all'Accordo del Comune di Campegine.

Tanto si doveva, ad evasione dell'incarico ricevuto.

Reggio nell'Emilia, li 04 febbraio 2025

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite

Il Direttore

(Carlo Bergamini)



Firmato digitalmente da:

BERGAMINI CARLO

Firmato il 06/02/2025 11:54

Seriale Certificato: 4065062214515719308

Valido dal 20/12/2023 al 18/12/2026

Namirial CA Firma Qualificata